

ESTINZIONE DEL REATO/Cassazione a.s.u. penali chiude un contrasto di giurisprudenza

# Prescrizione su due binari

## Stop fino a tutto il 2019. Poi vale la riforma Cartabia

DI DARIO FERRARA

La sospensione della prescrizione introdotta dalla riforma Orlando si applica ai reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019: le modifiche introdotte all'articolo 159 Cp dalla legge 23/06/2017, n. 103, infatti, non sono state abrogate con effetti retroattivi dalla Spazzacorrotti prima e poi dalla legge 27.09.2021, n. 134, che ha inoltre introdotto l'improcedibilità, mentre dal primo gennaio 2020 si applica la disciplina prevista dalla riforma Cartabia. Così le Sezioni unite penali della Cassazione nella sentenza n. 20989 del 05/06/2025, che chiude un contrasto di giurisprudenza.

**Vent'anni di modifiche.** Risale a vent'anni orsono la legge 05.12.2005, n. 251, la cosiddetta ex Cirielli, che per reati

commessi a partire dall'8 dicembre 2005 modifica durata, sospensione e interruzione del corso. Nel 2017 la legge Orlando introduce la sospensione della prescrizione tra i gradi di giudizio: al massimo un anno e sei mesi per ciascuno grado in caso di condanna. Con la legge 09/01/2019, n. 3 (Spazzacorrotti) la prescrizione resta invece sospesa dalla sentenza di primo grado del giudizio fino a pronuncia definitiva per i reati compiuti dal primo gennaio 2020 in poi. Arriva poi la riforma Cartabia che abroga le norme sulla sospensione introdotte nel 2017 e 2019, che introduce l'articolo 161 bis Cp, secondo cui il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prevede pure l'improcedibilità per durata eccessiva dei giudizi di impugnazione, applicabi-

le ai reati commessi dal 2020.

**Spazzacorrotti deterioro.** Nel caso specifico il rapporto tra le varie discipline non si è risolto nel mero fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo regolato dall'articolo 2 Cp. La Spazzacorrotti aveva introdotto un blocco tendenzialmente definitivo della prescrizione con la sentenza di primo grado: un regime deterioro rispetto a qualsiasi norma precedente, mentre la Cartabia limita espressamente gli effetti a ritroso dell'improcedibilità ai soli reati commessi a partire dal primo gennaio 2020, vera e propria data spartiacque. Insomma: la Spazzacorrotti è senz'altro meno favorevole per l'imputato e opera soltanto a partire dal 2020 mentre fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 vale il regime della legge Orlando.

© Riproduzione riservata

BREVI

**Trasformare i beni confiscati in opportunità di sviluppo economico e sociale.** È lo scopo del protocollo d'intesa firmato al Viminale tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e Concooperative. A sottoscrivere l'accordo il direttore dell'Agenzia, Maria Rosaria Laganà, e il vicepresidente nazionale di Concooperative, Gaetano Mancini, alla presenza del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro. Il protocollo nasce con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e mondo cooperativo per dare nuova vita ai beni sottratti alla criminalità organizzata. Il sottosegretario ha evidenziato come l'intesa rappresenti, al contempo, un passaggio significativo sia sul piano simbolico che su quello operativo.



**Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di maggio 2025.** La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di maggio, che ha visto le quotazioni all'ingrosso sostanzialmente invariate rispetto a quelle registrate ad aprile, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 37,66 €/MWh.

**Consegnare al Ministero del Lavoro un "Libro bianco" contenente proposte concrete, elaborate da 18 grandi esperti, per migliorare il mercato del lavoro in Italia.** È l'obiettivo dell'Osservatorio permanente di "Work on Work", la Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che si terrà il 19 e 20 novembre a Ferrara.



**Congelamento di capitali: l'avvocata generale Medina ritiene che il criterio di inserimento degli imprenditori di spicco negli elenchi relativi alle misure restrittive, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, sia legittimo.** Il criterio d'inserimento g) non richiede che il Consiglio dimostri l'esistenza di una condotta specifica della persona inserita nell'elenco, in particolare in termini di influenza sul governo russo, né che provi l'esistenza di un legame con il suo regime. Sono le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue nelle cause C0696/23 P | Pumpyanskiy / Consiglio, C0704/23 P | Khudaverdyan / Consiglio, C0711/23 P | Rashnikov / Consiglio, C035/24 P | Mazeppin / Consiglio e C0111/24 P | Khan / Consigli.



**Ripristinare anticipazione e ridurre soglia per affidamenti diretti.** Sono queste alcune delle proposte contenute nel documento depositato ieri dall'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, a valle dell'audizione svolta presso l'VIII Commissione della Camera sul DL Infrastrutture n. 73/2025. Durante l'audizione, alla quale hanno partecipato il Vice Presidente OICE e Presidente della Consulta Interregionale Giovanni Kisslinger e il Direttore Generale Andrea Mascolini, il Vice Presidente ha illustrato le proposte prioritarie, sulle 15 contenute nella nota OICE.

© Riproduzione riservata

## Post sui social, non diffama chi è provocato

Non punibile. Evita la condanna per diffamazione l'autore del post offensivo sui social: si configura, infatti, l'esimente della provocazione, benché il fatto ingiusto cui reagisce l'imputato si sia verificato anni prima. E ciò perché nel frattempo è successo un altro evento di carattere oggettivo che risveglia nell'interessato il sentimento di rabbia per gli accadimenti passati. Il post offensivo su Facebook, peraltro, integra l'ingiuria aggravata e non la diffamazione soltanto se la presenza online della persona offesa risulta con certezza perché ha risposto sulla bacheca. Così la Corte di cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 20392 del 03/06/2025.

**Continenza violata.** È accolto contro le conclusioni del pm uno dei due motivi di ricorso dell'imputata: la Suprema corte annulla senza rinvio la condanna. Anzitutto altro che ingiuria, ormai depenalizzata, la diffamazione via social c'è eccome: la persona offesa non è iscritta a Facebook, apprende del post da un amico e lo vede grazie all'account della moglie. La donna, un'attivista animalista, pubblica sul proprio profilo una foto dell'interessato con una scritta offensiva («La m. di veterinario numero uno in Italia»): anni prima il professionista è stato coin-

volto in uno scandalo per le sperimentazioni compiute in un canile e condannato in sede penale per uccisione e maltrattamento di animali. La diffamazione si configura perché l'animalista utilizza espressioni inutilmente aggressive della sfera personale a carico della parte civile.

**Ferita riaperta.** Il post offensivo, tuttavia, risulta pubblicato quando si sparge la notizia che il veterinario è stato soltanto sospeso e non radiato dall'Ordine, come invece sperava l'animalista, che all'epoca ha trovato famiglie disposte ad adottare cani ritrovati nell'allevamento incriminato. La condotta del professionista costituisce di sicuro un fatto ingiusto, in quanto sanzionato in sede penale e disciplinare, ma affinché si possa configurare l'esimente serve la contiguità temporale con la provocazione: nel caso specifico la causa che scatena il sentimento di frustrazione nell'animalista è la notizia che il veterinario avrebbe presto ripreso l'esercizio della professione, riaprendo così la vecchia ferita e riportando d'attualità i fatti del passato.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

## Multe e privacy, alla fine vince il comune

L'automobilista che accede tramite credenziali riservate al fotogramma della multa elevata dalla polizia locale sbirciando incidentalmente la targa di un altro veicolo non attiva necessariamente una violazione privacy a carico dell'ente locale. Il Tribunale di Padova con sentenza n. 544 del 10/4/2025 ha annullato una sanzione del Garante nei confronti di un comune prima dell'entrata in vigore del Gdpr. L'autorità aveva contestato al comune la violazione dei principi di minimizzazione e integrità dei dati, per non aver oscurato nel fotogramma dell'infrazione anche la targa di un veicolo ter-



Così il Tribunale di Padova

zo, visibile nella parte inferiore dell'immagine. Il Tribunale ha però accolto il ricorso della p.a.: l'invio del fotogramma al destinatario della sanzione amministrativa, attraverso un'area riservata online accessibile solo al trasgressore, non configura comunicazione illecita di dati personali a terzi. Si tratta infatti di una visione incidentale, temporanea e non preordinata alla diffusione in grado di determinare una lesione concreta dei diritti e delle libertà dell'interessato del veicolo visibile in secondo piano.

Stefano Manzelli

© Riproduzione riservata